

Legge federale concernente provvedimenti intesi a far fronte ai danni arrecati nell'agricoltura dall'uragano «Lothar» agli alberi da frutta

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 104 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 16 febbraio 2000¹,

decreta:

Art. 1 Principio

La Confederazione contribuisce a indennizzare le aziende agricole che hanno subito danni cagionati dall'uragano «Lothar». Versa contributi per la sostituzione degli alberi da frutta ad alto fusto sradicati o fortemente danneggiati.

Art. 2 Diritto ai contributi

Hanno diritto ai contributi le aziende agricole ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998² sulla terminologia agricola.

Art. 3 Importo dei contributi

¹ Il contributo federale è di 140 franchi per albero.

² Il contributo è versato solo a partire da cinque alberi e solo per gli alberi che sono stati sostituiti con giovani alberi da frutta ad alto fusto o tigli.

Art. 4 Domande

Le aziende che intendono richiedere un contributo devono presentare una domanda al Cantone prima del 30 giugno 2000.

Art. 5 Protezione giuridica

Le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza possono essere impugnate presso la Commissione di ricorso del DFE.

Art. 6 Esecuzione

¹ L'esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni. Gli articoli 178-181, 184 e 185 della legge del 29 aprile 1998³ sull'agricoltura si applicano per analogia.

¹ FF 2000 1011

² RS 910.91

³ RS 910.1

² I Cantoni annunciano all'Ufficio federale dell'agricoltura gli importi di cui hanno bisogno.

Art. 7 Mezzi finanziari

L'Assemblea federale accorda i mezzi finanziari mediante decreto federale semplice.

Art. 8 Disposizioni finali

¹ La presente legge è dichiarata urgente conformemente all'articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale; sottostà al referendum facoltativo conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale.

² Entra in vigore il giorno dopo la promulgazione con effetto sino al 31 dicembre 2003.